

A

Allegato
alla raccolta n° 29691

STATUTO

FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI NAPOLI E PROVINCIA

= ARTICOLO UNO = - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE -

Ai sensi degli art. 14 e segg. del codice civile è costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI NAPOLI E PROVINCIA"

= ARTICOLO DUE = - SEDE LEGALE -

La Fondazione ha sede legale in Napoli alla Piazzetta Matilde Serao n° 7, presso la sede dell'"Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia", detto anche semplicemente "Ordine".

Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Consiglio dell'Ordine, può istituire sedi distaccate e/o sedi operative, determinandone i criteri di funzionamento e i rapporti con la sede legale.

= ARTICOLO TRE = - O G G E T T O -

La Fondazione, senza scopo di lucro, apolitica e aconfessionale, affiancando l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Napoli, ha per scopo ed esercita la propria utilità sociale nella valorizzazione del territorio e del paesaggio, attraverso:

- la promozione, la formazione e la diffusione di una cultura progettuale architettonica, urbanistica e paesaggistica;

- la qualificazione della professione dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, il suo costante aggiornamento tecnico, scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionale in materia di architettura e urbanistica, oltre all'iniziativa di coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazioni di documenti, studi, approfondimenti e convegni, comunque nelle materie oggetto della professione. Il tutto in conformità e nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 35 del D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616 e quindi, fra l'altro, con esclusione di ogni attività diretta al rilascio di titoli di studio o diplomi di istruzione secondaria, universitaria o post universitaria.

La Fondazione promuove gli scambi culturali e le intese culturali e scientifiche nel settore professionale con Enti, Istituti e Organismi di rappresentanza, anche di altre nazioni.

La Fondazione può svolgere attività di promozione su specifico mandato del Consiglio dell'Ordine. La Fondazione potrà istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie di competenza della professione di architetto nel rispetto delle aree di attività formative: architetture, paesaggio, design, tecnologia.

Le borse saranno assegnate a candidati meritevoli, tenuto

conto prioritariamente di uno o più dei seguenti requisiti:

condizione economica personale o familiare di appartenenza,

appartenenza a categorie deboli e/o svantaggiate, titoli

scolastici posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro

di ricerca già svolto o da svolgere.

La Fondazione opera nell'ambito del territorio di pertinenza

dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e

Conservatori della Provincia di Napoli e, nell'ambito

territoriale della Regione Campania.

Per lo svolgimento delle attività sopraindicate e, quindi,

in via strumentale alla realizzazione del proprio scopo, la

Fondazione, raccogliendo anche le proposte del Consiglio

dell'Ordine, potrà:

- Richiedere e utilizzare contributi, finanziamenti e altre erogazioni di ogni tipo o natura, sia pubbliche che private ;

- Concludere accordi, convenzioni e contratti per prestazioni di servizio, conferire incarichi, acquisire e cedere diritti relativi a opere dell'ingegno, nonché beni e diritti di qualsiasi natura.

Per il migliore conseguimento dei suoi scopi, la Fondazione

potrà porre in essere tutte quelle iniziative e quegli atti

che risultassero utili e opportuni. La Fondazione ha

l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione

per la realizzazione delle attività istituzionali e di



quelle ad esse direttamente connesse, o per l'incremento del proprio patrimonio. E fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

= ARTICOLO QUATTRO = - E N T R A T E -

Le entrate della Fondazione sono costituite da:

- * redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- * contributi erogati dal fondatore;
- * contributi da parte di soggetti privati e/o enti;
- * eventuali contribuzioni e sussidi erogati dallo Stato o da altri enti;
- * liberalità, lasciti, erogazioni e contributi da chiunque disposti;
- * proventi derivanti dalle attività previste dall'articolo 3;
- * ogni altro provento, corrispettivo, sopravvenienza o entrata, comunque conseguiti.

= ARTICOLO CINQUE = - P A T R I M O N I O -

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla piena proprietà di una somma di danaro pari ad euro 55.000 (cinquantacinquemila) versata dal fondatore.

Il patrimonio iniziale verrà aumentato e alimentato con contributi pubblici e/o privati, erogazioni e donazioni, liberalità in genere, istituzioni di erede, legati e

lasciti, beni immobili e mobili che perverranno alla
Fondazione a qualsiasi titolo, contributi di quanti
apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed
abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento. La
Fondazione destinerà altresì al conseguimento dei suoi scopi
le rendite del patrimonio secondo i criteri e le modalità
che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione, che
avrà cura al riguardo di elaborare un programma annuale e
pluriennale delle erogazioni.



L'esercizio finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e
termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di
Amministrazione, su proposta del Presidente, entro il 30
(trenta) aprile dell'anno in corso.

Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio di
Amministrazione, su proposta del Presidente, entro il 30
(trenta) gennaio dell'anno successivo; qualora particolari
esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio
consuntivo potrà essere procrastinata al 30 (trenta) aprile.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono
essere trasmessi a tutti i componenti del Consiglio di
Amministrazione, accompagnati dalle relazioni infra
indicate, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza
statutaria per l'approvazione degli stessi; copia dei
bilanci, unitamente al verbale della riunione del Consiglio

di Amministrazione in cui sono stati approvati, debbono essere depositati nei modi di legge.

Il bilancio consuntivo deve essere corredato da una relazione sulle attività svolte; il bilancio preventivo deve essere corredato da una relazione sulle attività previste; entrambi i bilanci potranno essere accompagnati da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

I bilanci approvati dovranno essere trasmessi, entro quindici giorni, al Consiglio dell'Ordine per la ratifica.

In nessun caso si procederà alla distribuzione di utili o di avanzi di gestione, nonchè di fondi o di riserve, con la sola eccezione di quanto stabilito per legge.

A garanzia dei terzi che instaurano rapporti con la Fondazione, deve essere costituito un deposito vincolato dell'importo minimo di euro 5.000 (cinquemila).

= ARTICOLO SEI = - FONDATORE -

Il Fondatore, con le prerogative, facoltà e poteri di cui oltre, è l'"Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia".

= ARTICOLO SETTE = - SOSTENITORE -

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, su parere obbligatorio e vincolante del Consiglio dell'Ordine, può essere conferita la qualifica di Sostenitore:

* ad enti o persone che svolgano o abbiano svolto un ruolo di sostegno particolarmente rilevante per la Fondazione e le

sue iniziative;

* ad enti o persone che versano contributi annui alla
Fondazione, nella misura indicata dal Consiglio di
Amministrazione.

= ARTICOLO OTTO = - POTERI E RUOLO DEI SOSTENITORI -

I Sostenitori potranno avanzare, sia individualmente che
collettivamente, attraverso il Comitato Scientifico della
Fondazione, proposte in ordine a studi particolari e ad
approfondimenti nelle materie oggetto della Fondazione.

Le proposte potranno essere attuate ove intervenga il parere
favorevole del Comitato Scientifico.

= ARTICOLO NOVE = - MODIFICHE ALLO STATUTO -

Con le modalità previste dallo Statuto e dalla legge, sono
consentite modifiche al presente Statuto, che attengano alla
struttura organizzativa dell'Ente e che non pregiudichino lo
scopo programmato.

= ARTICOLO DIECI = - ORGANI DELLE FONDAZIONE -

Sono Organi della Fondazione:

* il Consiglio di Amministrazione

* il Comitato Scientifico

* il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti.

= ARTICOLO UNDICI = - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE -

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque
Consiglieri scelti tra i Consiglieri dell'Ordine e/o tra gli



iscritti all'Ordine.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere sono attribuite dal Consiglio dell'Ordine e sono incompatibili con quelle di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere del Consiglio dell'Ordine.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino alla scadenza del mandato elettivo del Consiglio dell'Ordine che li ha nominati, e comunque restano in carica, in regime di prorogatio, fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati per ulteriori due mandati.

Se uno o più membri del Consiglio di Amministrazione cessano per qualsiasi motivo dalla carica, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sarà integrato da coloro che saranno nominati, in sostituzione, dal Consiglio dell'Ordine, e il loro mandato durerà sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione.

= ARTICOLO DODICI = - **POTERI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE** -

Il Consiglio dell'Ordine ha diritto:

* di revocare in qualsiasi momento uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione qualora insorgano motivi di indegnità o incompatibilità;

* di revocare l'intero Consiglio di Amministrazione qualora il programma annuale delle attività venga nella sostanza

disatteso, ovvero in caso di mancata ratifica dei bilanci.

Con la delibera di revoca dovranno essere designati i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, a pena di inefficacia della revoca stessa.

Il Consiglio dell'Ordine, su segnalazione del Consiglio di Amministrazione, dichiarerà decaduti quei membri che siano risultati assenti ingiustificati per tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, oppure per cinque sedute, anche non consecutive, nel corso di un anno solare.

= ARTICOLO TREDICI = - POTERI DEL PRESIDENTE -

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi in giudizio e nei rapporti con le pubbliche Autorità. Egli svolge, inoltre, le seguenti attività:

- * promuove e regola le attività della Fondazione;
- * convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- * predispone i bilanci;
- * formula proposte di delibere da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- * predispone le relazioni sulla politica culturale, sui programmi e sulle attività realizzate dalla Fondazione, unitamente ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- * attua gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- * adotta eventuali provvedimenti di urgenza, salva - ove

occorra - la ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;

* cura l'osservanza dello Statuto, e ne propone eventuali revisioni.

Il Presidente può nominare procuratori per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

= ARTICOLO QUATTORDICI = - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

* nomina il Presidente del Comitato scientifico;

* approva i bilanci consuntivo e preventivo;

* determina gli indirizzi dell'attività della Fondazione e ne approva i programmi;

* approva eventuali regolamenti;

* delibera sulla accettazione di eredità, lasciti, donazioni, sussidi ed elargizioni;

* autorizza la partecipazione della Fondazione a consorzi, strutture associative, ed altri enti pubblici e privati, aventi scopi analoghi;

* delibera su richieste di contributi per studi e ricerche;

* delibera le modifiche dello Statuto a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, previo parere preventivo e

vincolante del Consiglio dell'Ordine;

* decide sugli investimenti del patrimonio;

* delibera l'istituzione di borse di studio, premi e contributi per attività di studio e ricerca.

= ARTICOLO QUINDICI = - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate del Presidente, con avviso contenente l'Ordine del Giorno, spedito con raccomandata A/R, telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data della riunione, ovvero con telegramma o posta elettronica almeno quarantotto ore prima dell'inizio della riunione, quando questa riveste carattere di urgenza.

Il Presidente potrà invitare a partecipare, senza alcun potere deliberativo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione agli argomenti da trattare, alcuni o tutti i componenti del Comitato Scientifico, i Revisori, nonché persone estranee alla Fondazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto l'approvazione dei bilanci dovranno partecipare anche i Revisori o il Revisore.

E' consentito che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in

tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti; in presenza di tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario che provveda alla stesura e sottoscrizione del verbale su apposito libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei componenti in carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente, o di chi presiede la riunione in assenza del Presidente.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constatare dai verbali trascritti su apposito registro.

Tali verbali saranno redatti dal Segretario o, in caso di assenza dello stesso, da un segretario nominato contestualmente alla riunione - dai Consiglieri presenti. e saranno dallo stesso sottoscritti, unitamente al Presidente della riunione.

= ARTICOLO SEDICI = - COMITATO SCIENTIFICO -

Il Comitato Scientifico è composto da membri nominati dal Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consiglio di

Amministrazione, e designati in ragione della elevata
reputazione goduta e dei risultati conseguiti nell'esercizio
dell'attività professionale, culturale e scientifica.

Il Comitato Scientifico, in particolare:

* svolge attività di alta consulenza;

* fornisce pareri sui programmi dell'attività, sui risultati
conseguiti e sulle singole iniziative della Fondazione;

* svolge funzioni propositive sia in proprio che nella
qualità di portavoce delle istanze dei Sostenitori;

* assicura il collegamento tra le varie attività della
Fondazione;

* promuove l'assegnazione di borse di studio e premi.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica fino
alla vigenza del Consiglio di Amministrazione che li ha
proposti, e possono essere rinominati.

= ARTICOLO DICIASSETTE = - COLLEGIO DEI REVISORI -

La Fondazione, con proprio deliberato, può avvalersi di un
Collegio dei Revisori, di un Revisore dei Conti Unico che:

* provvede al riscontro della gestione finanziaria della
Fondazione, esaminando bilanci e redigendo apposita
relazione illustrativa;

* accerta la regolare tenuta delle scritture contabili,
redigendo su di esse relazioni;

* effettua verifiche di cassa.

= ARTICOLO DICIOOTTO = - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE -

L'attività della Fondazione è regolata dal presente Statuto

e dal Regolamento Esecutivo approvato dal Consiglio di

Amministrazione, previo parere del Consiglio dell'Ordine.

Le indennità e i rimborsi spese per i membri del Consiglio

di Amministrazione della Fondazione saranno definiti dal

Regolamento Esecutivo.

Ai membri del Comitato Scientifico possono essere

attribuiti, per particolari incarichi ad essi conferiti,

compensi ad hoc, il cui ammontare sarà determinato dal

Consiglio di Amministrazione.

= ARTICOLO DICIANNOVE = - V I G I L A N Z A -

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle Autorità

competenti, secondo le modalità stabilite dalla legge.

= ARTICOLO VENTI = - L I Q U I D A Z I O N E -

La durata della Fondazione è illimitata.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della

Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o

più liquidatori, determinandone i poteri.

Esaurita la procedura di liquidazione, il patrimonio sarà

destinato, coerentemente con gli scopi della Fondazione,

all'assegnazione di borse di studio, ovvero verrà destinato

a finanziare attività di promozione della figura

professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e

conservatore.

= ARTICOLO VENTUNO = - C O N T R O V E R S I E -

Ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Organi della Fondazione ovvero tra i membri dello stesso Organo, sarà devoluta al Consiglio dell'Ordine dal Presidente o in mancanza, dall'Organo o dalla persona fisica coinvolta nella controversia.

Il Consiglio dell'Ordine decide, con propria motivata delibera, nella prima riunione successiva alla data in cui la denuncia di controversia gli è stata trasmessa, sempre che tra la denuncia e quella riunione intercorra un periodo di tempo maggiore di 30 (trenta) giorni.

= ARTICOLO VENTIDUE = - R I N V I O -

Per tutto quanto non disposto nel presente Atto si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Si invocano le agevolazioni tributarie di cui all'art. 3 del D.P.R. 31 ottobre 1990 n° 346.

Firmati: Gennaro Polichetti; Luigi Mauro Notaio (sigillo)

PER COPIA CONFORME



